

# AUTODETERMINAZIONE DI GENERE E REGISTRI SACRAMENTALI DELLA CHIESA CATTOLICA

GENDER SELF-DETERMINATION  
AND SACRAMENTAL RECORDS  
OF THE CATHOLIC CHURCH

MONTSERRAT GAS-AIXENDRI

RIASSUNTO · L'articolo analizza l'impatto che la legislazione sull'autodeterminazione di genere vigente in vari paesi del mondo può avere sulla gestione dei registri della Chiesa cattolica. Dopo una sentenza del 2023 della Corte Suprema argentina riguardante la modifica del sesso nei registri battesimali da parte di un individuo che aveva cambiato identità di genere, il lavoro si concentra sulla relazione tra neutralità statale e autonomia ecclesiastica, in particolare nella gestione dei registri. Si discutono le possibili violazioni dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione e alla privacy nell'applicazione delle norme canoniche. La controversia risiede nel margine di libertà della Chiesa per svolgere la sua missione in conformità con la sua fede. Si richiama la giurisprudenza internazionale sulla libertà religiosa,

ABSTRACT · The article examines the impact that current gender self-determination legislation in various countries worldwide may have on the management of records within the Catholic Church. Following a 2023 ruling by the Argentine Supreme Court regarding a gender identity change in baptismal records, the focus shifts to the relationship between state neutrality and ecclesiastical autonomy, particularly in record management. Possible violations of equality, non-discrimination, and privacy rights under canonical norms are discussed. The controversy lies in the Church's freedom to fulfill its mission in accordance with its faith. International jurisprudence on religious freedom is referenced, emphasizing the need to balance individual rights, religious freedom, and the autonomy of religious

mgas@uic.es, Professore Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico dello Stato, Universitat Internacional de Catalunya, Barcellona, Spagna.

Questo lavoro di ricerca fa parte del progetto I+D+i, Rif.: PID2020-114400GB-I00, Igualdad de género y creencias en el marco de la Agenda 2030, finanziato dal Governo della Spagna MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601002](https://doi.org/10.19272/202408601002) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 37-62

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 31.12.2023 · REVIEWED: 16.1.2023 · ACCEPTED: 17.1.2023

evidenziando la necessità di bilanciare i diritti individuali, la libertà religiosa e l'autonomia delle istituzioni religiose. Queste riflessioni potrebbero essere utili in contesti simili.

institutions. These reflections could be applied in similar contexts.

PAROLE CHIAVE · autodeterminazione di genere, autonomia religiosa, registri ecclesiastici, uguaglianza e non discriminazione.

KEYWORDS · Gender Self-determination, Religious Autonomy, Church records, Equality and Non-discrimination.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Questioni sollevate dalla sentenza della Suprema Corte Argentina. – 3. Il ruolo neutrale dello Stato e l'autonomia della Chiesa. – 4. Gestione dei registri ecclesiastici. – 5. Autonomia e neutralità riguardo all'uguaglianza di genere. – 6. Conclusioni.

## 1. INTRODUZIONE

**I**N un contesto sociale sempre più secolarizzato, l'evoluzione delle legislazioni occidentali mostra nuovi punti di conflitto tra le norme civili e l'ordinamento delle confessioni religiose, in particolare quello della Chiesa cattolica. Oggi il libero sviluppo della personalità, la protezione della sfera privata e la lotta contro le diverse forme di discriminazione sono alcuni dei nuovi sviluppi dei diritti che vengono più spesso invocati, entrando in modo diretto o indiretto in collisione con il concetto di dignità e identità personale alla base dell'antropologia cristiana.<sup>1</sup>

Da diverse decadi, in numerosi paesi occidentali sono state sviluppate leggi sulla cosiddetta 'autodeterminazione di genere', basata sulle teorie *gender*.<sup>2</sup> Tra le varie disposizioni, tali norme hanno progressivamente facilitato la modifica dell'identità di genere nei registri civili, al punto che in diversi paesi per effettuare tale modifica è sufficiente la volontà unilaterale del soggetto,

<sup>1</sup> Per 'antropologia cristiana' intendiamo una antropologia basata sui principi naturali della razionalità, derivanti dalla filosofia classica, e non una visione della persona comprensibile esclusivamente alla luce della fede.

<sup>2</sup> Si parte da un concetto di identità sessuale della persona che separa sesso e genere. «Il sesso definisce l'appartenenza a una delle due categorie biologiche che derivano dalla diade originaria, femmina e maschio. Il genere, invece, è il modo in cui si vive, in ogni cultura la differenza tra i due sessi. Il problema non sta nella distinzione in sé, la quale può essere interpretata rettamente, ma in una separazione tra sesso e *gender*. Da questa separazione consegue la distinzione di diversi orientamenti sessuali che non vengono più definiti dalla differenza sessuale tra maschio e femmina, ma possono assumere altre forme, determinate solo dall'individuo radicalmente autonomo. Inoltre, lo stesso concetto di *gender* va a dipendere dall'atteggiamento soggettivo della persona, che può scegliere un genere che non corrisponde con la sua sessualità biologica e, quindi, con il modo in cui lo considerano gli altri (*transgender*)» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «Maschio e femmina li creò» per una via di dialogo sulla questione del *gender* nell'educazione, 2 febbraio 2019, n. 1).

senza la necessità di presentare certificazioni mediche di alcun tipo, né realizzare interventi chirurgici di riassegnazione di genere.<sup>3</sup> Questa evoluzione normativa è chiaramente indicativa di un passo in più nell'assunzione politica delle teorie *gender* in Occidente.<sup>4</sup> Di fronte a queste disposizioni normative, la Chiesa ha ribadito che tali approcci sono in aperto contrasto con il concetto cristiano di persona,<sup>5</sup> e ha reagito fornendo indicazioni su come gestire alcune delle situazioni derivate dall'applicazione di tali normative.<sup>6</sup> Nel 2000 la Santa Sede, attraverso la Congregazione per la Dottrina della Fede, diede orientamenti agli episcopati su come procedere davanti alla pretesa di trasferire nei registri della Chiesa le modifiche all'identità di genere apportate nei registri civili.<sup>7</sup> Questi criteri sono stati accolti con misure concrete dalle Conferenze Episcopali a seconda della situazione particolare di ogni paese.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> In sette stati europei è possibile cambiare il proprio genere con una semplice autocertificazione o dichiarazione unilaterale della volontà (Spagna, Danimarca, Irlanda, Belgio, Portogallo, Norvegia e Svizzera). In America Latina, Argentina, tramite la Legge 26743 del 9 maggio 2012, è stato il primo paese ad adottare una legge di autodeterminazione in cui prevale l'autonomia della volontà su qualsiasi dato medico.

In altri paesi, includendo l'Italia, il cambio legale di genere è legato alla 'rettificazione chirurgica' del sesso, oppure ha bisogno del parere di un esperto. Sul processo in Italia si veda G. CARDACI, *Il processo di rettificazione dell'atto di nascita della persona intersex*, «Focus» v/1 (2018), pp. 40-58.

<sup>4</sup> Occorre distinguere due concetti che spesso vengono usati indistintamente: transessualità e transgenderismo. La transessualità è la condizione di chi non si riconosce nel genere (maschile o femminile) che corrisponde alla sua identità sessuale di nascita, e che per questo può decidere di trasformare il proprio corpo con interventi medici (riassegnazione di genere). Il transgenderismo, invece, è un movimento culturale, nato negli Usa negli anni '80, per il quale non esistono due soli generi: ogni individuo può collocarsi lungo un continuum che va da maschio a femmina. Si può definire transgender (trans: oltre, al di là, e *gender*: genere) chiunque non si riconosca nello stereotipo maschile o femminile: tuttavia, in ambito psicologico, medico e legale il termine viene usato per indicare un transessuale non operato.

<sup>5</sup> È opportuno menzionare, a titolo di esempio, il citato documento della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «Maschio e femmina li creò». *Per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione*, 2 febbraio 2019. Tra i documenti magisteriali precedenti si possono citare: PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia*, (8-12-1995); CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo*, 31 luglio 2004.

<sup>6</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *La administración de sacramentos y la ideología de género*, in L. RUANO, C. PEÑA (eds.), *Iglesia y sociedad civil: la contribución del Derecho canónico*, Madrid, Dykinson, 2022, pp. 319-345.

<sup>7</sup> Il documento preparato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede fu inviato 'sub secretum' nell'anno 2000 ai rappresentanti papali in ogni paese, per fornire indicazioni ai vescovi. Tuttavia, quando divenne chiaro che molti vescovi erano ancora ignari della sua esistenza, nel 2002 la Congregazione lo inviò anche ai presidenti delle conferenze episcopali (Catholic National Reporter, 14 gennaio 2003).

<sup>8</sup> La Germania è stata pioniera nell'introduzione di questi criteri nelle diocesi di Rottenburg-Stuttgart e Amburgo (2003). Più recentemente, si ha notizia della pubblicazione di queste norme nelle diocesi di Friburgo (luglio 2022), Limburgo (marzo 2023) e Berlino (settembre 2023).

Così la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) emise nel 2003 una notificazione ufficiale riguardante la registrazione dei battesimi delle persone che in seguito avessero compiuto la cosiddetta ‘riassegnazione di genere’. La nota precisa che non debbano essere apportate variazioni anagrafiche sui libri parrocchiali «perché la condizione canonica del fedele è definita dalla nascita, e non dall’autorità civile». <sup>9</sup> In Spagna, dopo la promulgazione della legge sulla ‘modificazione dell’identità sessuale’ nei registri statali del 2007, la Conferenza Episcopale rese pubbliche delle linee guida su come procedere nel caso di domanda di rettificazione dei dati relativi al sesso dei fedeli nei registri ecclesiastici. Tali linee guida prevedono che, in caso di tale richiesta, verrà effettuata un’annotazione marginale del fatto, senza una rettifica del libro, opzione prevista nel Codice di Diritto Canonico esclusivamente per i casi di errore nell’iscrizione. <sup>10</sup>

Finora le evidenze relative all’efficacia di questa modalità di gestione delle petizioni sono state scarse, in quanto i casi erano piuttosto isolati e non sono giunti ai tribunali conflitti in merito. Tuttavia in aprile 2023 la Suprema Corte Argentina ha risolto un caso che riguarda una richiesta di modifica del registro di Battesimo e di Confermazione della Chiesa cattolica al fine di riflettere il cambio di nome e di identità di genere registrati in conformità alle leggi dello Stato. <sup>11</sup> La vicenda solleva rilevanti questioni che verranno approfondite nel contesto del presente lavoro, con specifica enfasi sulla situazione in Europa. In particolare verranno esaminate la neutralità dello Stato e l’autonomia della Chiesa cattolica, non solo in relazione alla gestione dei propri registri, ma anche per quanto concerne il contenuto delle sue credenze, compresa la sua concezione sull’identità sessuale e di genere e le conseguenti implicazioni giuridiche.

In altri paesi, come la Polonia, la Conferenza Episcopale ha pubblicato documenti che trattano più questioni: *Posizione della Conferenza Episcopale Polacca sulla questione LGBT+* (8 agosto 2020), nel quale si tratta la questione sui registri battesimali nei nn. 62-75. Documento accessibile in italiano sul sito web, <https://episkopat.pl/posizione-della-conferenza-episcopale-polacca-sulla-questione-lgbt/>.

<sup>9</sup> Notificazione della presidenza della Cei del 21 gennaio 2003, accessibile online, [https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Notif\\_Presidenza.pdf](https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Notif_Presidenza.pdf).

<sup>10</sup> CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de declaración de abandono de la Iglesia Católica o de cancelación de partida de bautismo y rectificación registral relativa al sexo de las personas*, aprobadas por la XCI Asamblea General de 3-7 de marzo de 2008.

<sup>11</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta s/ *hábeas data*, del 20 aprile 2023 (CIV 61637/2018/CS1). Un commento alle sentenze di prima istanza e appello si può trovare in O. LO PRETE, *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente (ley de identidad de género y registros parroquiales)*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 54 (2020), pp. 1-14.

## 2. QUESTIONI SOLLEVATE DALLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE ARGENTINA

Il caso risolto dalla Corte riguarda la richiesta ricevuta dall'Arcidiocesi di Salta di rettifica dei dati del Battesimo di un soggetto nato di sesso maschile, in conformità con il nome e il genere femminile con cui si è successivamente identificato e registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile.<sup>12</sup> Davanti alla risposta negativa, è stata promossa un'azione civile di *habeas data*<sup>13</sup> contro l'Arcidiocesi, sollecitando la rettificazione dei registri del Battesimo e della Cresima, e richiedendo il loro annullamento e l'emissione di nuovi atti al fine di adeguarli al suo attuale nome e all'identità di genere autopercepita. A tale scopo, è stata invocata la normativa canonica sulla rettificazione degli atti in caso di Battesimo di minori adottati.<sup>14</sup>

L'Arcidiocesi rispose che in questo caso l'annullamento e la sostituzione dei registri sacramentali erano inammissibili secondo le norme del Diritto canonico, poiché il libro dei battesimi registra un fatto storico che è imm modificabile. Negò che in questo caso i registri sacramentali fossero errati e che dovesse giuridicamente modificarli. Sostenne inoltre che l'atto di Battesimo non costituiva un archivio o una base dati a cui fosse applicabile la legge argentina sulla protezione dei dati; e che, ai sensi del Concordato con la Santa Sede, lo Stato era incompetente a giudicare sulla validità dei suoi documenti interni, redatti in conformità alla propria normativa, e che registrano fatti strettamente religiosi. L'intervento di un tribunale civile comporterebbe una violazione dell'autonomia della Chiesa e del principio di laicità dello Stato. L'Arcidiocesi informò di aver preso atto dei cambiamenti sperimentati dalla parte attrice nella sua identità civile attraverso una nota a margine nell'atto di Battesimo. Questa annotazione non soddisfece l'attrice, in quanto a suo avviso non rispettava la sua identità di genere autopercepita, né proteggeva adeguatamente la riservatezza del cambiamento di sesso, violando

<sup>12</sup> Si tratta dell'attivista transessuale di nome Alba Rueda.

<sup>13</sup> In alcuni paesi si chiama così l'azione che può essere esercitata da chiunque sia incluso in un registro di dati, per accedervi e raccogliere le informazioni che lo riguardano, nonché per richiederne l'eliminazione o la correzione nel caso in cui tali informazioni fossero false o obsolete. L'azione di *habeas data* in Argentina è regolata dalla Ley 25326 (30 ottobre 2000).

<sup>14</sup> La Conferenza Episcopale Argentina prevede riguardo il can. 877 § 3 CIC che in caso di adozione di un bambino battezzato, dopo la sentenza di adozione verrà iscritto un nuovo atto, annullando quello precedente, con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo (CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, *Legislación particular*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 1 [1994], p. 284). Sulla questione dell'iscrizione dei figli in adozione si veda F. AZNAR GIL, *La inscripción o registro de los hijos adoptados en la legislación canónica*, «Revista Española de Derecho Canónico» 54 (1997), pp. 135-154.

la sua dignità personale e il suo diritto alla *privacy*. Sia il tribunale di primo grado che la corte d'appello respinsero la domanda.

Il ricorso alla *Suprema Corte* è rivolto contro la sentenza definitiva del tribunale superiore e sostiene che sussiste una questione federale in quanto è in gioco l'interpretazione dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e i suoi diritti costituzionali, in particolare il diritto di accedere a un tribunale indipendente ed imparziale per la protezione dei diritti. In secondo luogo, si afferma che la Chiesa cattolica è soggetta al rispetto delle leggi civili. Considera infine che la decisione ha violato il suo diritto alla libertà religiosa, poiché l'Arcidiocesi, rifiutando il suo diritto all'identità di genere, ha commesso un atto discriminatorio che ostacola la sua partecipazione in condizioni di parità nella vita religiosa della comunità cattolica.

Questa decisione della più alta istanza pone a nostro avviso interessanti questioni di fondo, permettendo di estrarre conclusioni che potrebbero essere estrapolabili ad altre situazioni in futuro. In seguito si tratterà sulla neutralità dello Stato e l'autonomia della Chiesa nella gestione dei suoi registri sacramentali, e più in là, riguardo il contenuto delle sue credenze, compresa la sua concezione sull'identità sessuale e di genere, e i loro sviluppi.

### 3. IL RUOLO NEUTRALE DELLO STATO E L'AUTONOMIA DELLA CHIESA

La Corte Suprema argentina afferma che uno dei fondamenti per risolvere la questione sollevata è l'articolo I dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina, in cui si «riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del suo culto, così come della sua giurisdizione nell'ambito della sua competenza, per il perseguimento dei suoi fini specifici».<sup>15</sup> L'Accordo si basa inoltre sul principio di neutralità religiosa dello Stato adottato dalla Costituzione e dai principali strumenti internazionali dei diritti umani. Tale principio non solo impedisce allo Stato di adottare una posizione religiosa specifica – o atea – ma lo obbliga a tollerare l'esercizio pubblico e privato di una religione, escludendo ogni tentativo di interferenza negli affari di competenza della Chiesa. È questa libertà che protegge le comunità religiose affinché possano decidere autonomamente, al di fuori dell'ingerenza statale, gli affari del loro governo, fede o dottrina.

Di fronte all'allegazione fatta dalla parte attrice riguardo alla violazione del diritto di accedere a un tribunale indipendente ed imparziale per la protezione dei suoi diritti, la Corte considera che ciò che riguarda i registri sacramentali è una questione di competenza esclusiva della Chiesa e non esiste

<sup>15</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 8. La traduzione all'italiano è nostra.

materia giudicabile davanti agli organi giurisdizionali dello Stato. Conclude che non è ammissibile canalizzare ogni dissenso individuale sollevato da un fedele su determinati aspetti del dogma, della dottrina, del culto o della disciplina – per quanto rispettabili possano essere – attraverso l’azione degli organi statali, chiedendo ai giudici di esaminare questioni su cui non hanno competenza e minando lo spirito del Concordato e la neutralità religiosa prevista nel testo costituzionale argentino.<sup>16</sup>

Come se di una moneta si trattasse, il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni religiose ha come necessario rovescio la neutralità dello Stato, che non può interferire negli affari interni delle confessioni. L’autonomia è per i gruppi ciò che la libertà religiosa è per gli individui e riflette la vera essenza del diritto alla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva.<sup>17</sup> Il rispetto di tale libertà richiede che le limitazioni ad essa perseguano uno scopo legittimo (l’ordine pubblico, la protezione dei diritti altrui, ecc.) e siano stabilite esplicitamente dalla legge.<sup>18</sup> D’altra parte, il principio di neutralità religiosa dello Stato trova fondamento nel sistema costituzionale argentino, sia nelle norme che consacrano l’inviolabilità della sfera privata (articolo 19) e i diritti di libera associazione ed espressione, sia nella dichiarazione della libertà di culto e di coscienza, in conformità all’articolo 14 della Legge Fondamentale. La Corte parte di una concezione positiva di neutralità, quale autentico garante della protezione delle diverse comunità religiose affinché possano decidere per sé stesse, libere di ogni intervento dello Stato nei loro affari sul governo, la fede o la dottrina.<sup>19</sup>

Questa interpretazione sul rapporto tra entrambi i principi è pienamente conforme agli standard consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che possono essere riassunti nei seguenti punti:

– L’autonomia delle comunità religiose si trova al cuore della protezione offerta dall’art. 9 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) ed è legata al pluralismo, alla pace e all’ordine pubblico degli Stati.<sup>20</sup>

– La possibilità di autoorganizzazione di queste comunità consente la fruizione effettiva del diritto alla libertà religiosa da parte di tutti i suoi mem-

<sup>16</sup> Ivi, nn. 9 e 11.

<sup>17</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *Derechos fundamentales y autonomía de las Iglesias*, Madrid, Dykinson, 2005; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Autonomy and self-determination of religious groups*, in *Comparative Approaches to Regulating Religion and Belief: State Authority and the Rule of Law*, Beijing 17 al 19 ottobre 2004, *pro manuscripto*.

<sup>18</sup> Art. 9, 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e art. 18, 3 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

<sup>19</sup> M. G. RUBINO, *Autonomía de las comunidades religiosas: una espada de dos filos. Apuntes sobre el fallo “Rueda, a. c. Arzobispado de Salta” (CSJN, 20/04/2023)*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 62 (2023), pp. 1-18.

<sup>20</sup> *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [Grande Sala], 26 ottobre 2000, N. 30985/96, § 62.

bri. Inoltre, la Corte di Strasburgo ritiene che, se l'organizzazione della comunità non fosse protetta dall'art. 9 della CEDU, gli altri aspetti della libertà religiosa dell'individuo verrebbero indeboliti.<sup>21</sup>

– In virtù dell'art. 9 della CEDU, le confessioni religiose sono legittimate a gestire autonomamente i propri affari interni, tra cui: creare le proprie istituzioni, scegliere i propri leader e definire il modo in cui i membri sono ammessi o esclusi.<sup>22</sup> Da ciò deriva, in modo negativo, il divieto allo Stato di interferire in tali questioni.<sup>23</sup>

– La neutralità dello Stato gli conferisce un ruolo di organizzatore imparziale delle religioni e delle credenze, contribuendo a mantenere l'ordine pubblico, la convivenza religiosa e la tolleranza in una società democratica.<sup>24</sup>

– D'altra parte, l'art. 9 della CEDU obbliga lo Stato a astenersi dal fare qualsiasi valutazione sulla legittimità delle convinzioni religiose o sulle modalità di espressione delle stesse.<sup>25</sup> Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha adottato questa dottrina.<sup>26</sup>

– Inoltre, la Corte ritiene che l'art. 9 della CEDU non garantisca un «diritto di dissidenza» all'interno delle organizzazioni religiose; pertanto, in caso di disaccordi, che siano di natura dottrinale o organizzativa, tra una comunità religiosa e uno dei suoi membri, la libertà religiosa dell'individuo si esercita attraverso la sua facoltà di lasciare liberamente la comunità.<sup>27</sup>

– L'esercizio di tale autonomia è garantito sempre che il comportamento che ha dato luogo alla controversia sia effettivamente legato alle credenze del gruppo, non perseguendo un obiettivo estraneo al mantenimento della sua integrità e non causando danni ingiustificati a terzi che non lo consentano.<sup>28</sup>

<sup>21</sup> *Chiesa metropolitana di Besarabia e Altri c. Moldavia*, 1 ottobre 2019, N. 45701/99, § 118; *Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (Metropolitano Inokentiy) e Altri c. Bulgaria*, 22 gennaio 2009, N. 412/03 e 35677/04, § 103.

<sup>22</sup> C. DURHAM JR., *The Right to Autonomy in Religious Affairs: A Comparative View*, in G. ROBBERS (ed.), *Church Autonomy: A Comparative Survey*, Frankfurt am Main, Lang, 2001, pp. 686-714.

<sup>23</sup> *Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ucraina*, 14 settembre 2007, N. 77703/01, § § 146 e 150.

<sup>24</sup> *Sindicatul Pastoral Cel Bun c. Romania* [Grande Sala], 9 luglio 2013, N. 2330/09, § 165. *Hasan e Chaush c. Bulgaria*, cit., § 78, e *Leyla Şahin c. Turchia*, 10 novembre 2005, N. 44774/98, § 107.

<sup>25</sup> *Hasan e Chaush c. Bulgaria*, cit., § § 62 e 78.

<sup>26</sup> Sentenza del Tribunale di Giustizia [Grande Sala], 17 aprile 2018, nel caso *Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.* Riguardo all'applicazione dell'art. 4.2 della Direttiva 2000/78, si sottolinea la legittimità del fatto che un'organizzazione la cui etica si basi sulla religione o sulle convinzioni, possa imporre ai dipendenti che svolgono responsabilità direttive il requisito di mantenere un atteggiamento di buona fede e lealtà verso tale etica.

<sup>27</sup> *Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (Metropolitano Inokentiy) e Altri c. Bulgaria*, cit., § 137; *Mirolubovs e Altri c. Letonia*, 15 settembre 2009, N. 798/05, § 80.

<sup>28</sup> *Fernández Martínez c. Spagna*, 12 giugno 2014, N. 56030/07, § 132.

Una volta argomentata la relazione tra entrambi i principi – autonomia religiosa e neutralità dello Stato – è possibile scendere in alcune delle loro conseguenze: cioè, quale ruolo svolge l'autonomia della Chiesa, non solo nella gestione dei registri sacramentali, ma anche riguardo al contenuto delle sue credenze, compresa la sua comprensione sull'identità sessuale e di genere e le conseguenze che ne derivano per la sua organizzazione interna.

#### 4. GESTIONE DEI REGISTRI ECCLESIASTICI

La Suprema Corte Argentina risolve la questione sulla possibilità di applicare la legislazione sulla protezione di dati personali ai registri dei sacramenti della Chiesa per via dell'affermazione della piena autonomia di cui essa gode nella gestione dei propri registri.<sup>29</sup>

##### 4. 1. *Natura giuridica dei registri sacramentali*

In primo luogo, la Corte dà indirettamente ragione all'Arcidiocesi di Salta che aveva sostenuto che il registro dei battesimi non rientra nella categoria di archivio o base di dati secondo la legge argentina sulla protezione dei dati personali. Non si tratta di un elenco di persone, ma piuttosto di specifici atti giuridici che hanno natura riservata in conformità con le disposizioni canoniche.<sup>30</sup>

È opportuno fare una breve considerazione sulla natura giuridica dei libri parrocchiali dei sacramenti, documenti che riportano il registro di fatti storici come il Battesimo o la ricezione di un altro sacramento in un momento determinato. Questi documenti sono di estrema importanza per lo sviluppo della missione della Chiesa, e perciò sono disciplinati dal Codice di Diritto Canonico, che stabilisce sia le regole per la loro gestione (devono essere annotati con precisione e conservati con diligenza a tenore del can. 535 § 1 CIC), così come il tipo di annotazioni che devono essere fatte nel Libro dei Battezzati: oltre al Battesimo, la ricezione della Confermazione, ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli in virtù del matrimonio, il conferimento degli ordini sacri, la professione perpetua in un istituto religioso e il cambiamento di rito (can. 535 § 2 CIC). Sono previste norme specifiche sui contenuti delle certificazioni di Battesimo, in cui devono essere sempre consegnate le anno-

<sup>29</sup> Infatti, la sentenza sostiene che «la forma e il contenuto dei registri sacramentali, così come la loro modifica o alterazione, sono temi strettamente connessi con il perseguimento degli specifici scopi della Chiesa Cattolica e chiaramente rientrano nell'esercizio libero del culto, e come tali, godono di protezione costituzionale» (n. 10) e che «non è possibile imporre a un'autorità religiosa il modo in cui deve registrare o modificare il registro di un sacramento» (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 11).

<sup>30</sup> O. LO PRETE, *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente*, cit., p. 3.

tazioni effettuate nel libro. Per ovvie ragioni di sicurezza giuridica, ogni parrocchia deve avere il proprio sigillo. I certificati riguardanti lo stato canonico dei fedeli, così come gli altri atti che possono avere valore giuridico, devono essere sottoscritti dal parroco o dal suo delegato, e riportare il sigillo parrocchiale (can. 535 § 3 CIC). Il parroco ha la responsabilità di garantire che tali libri non vadano in mano ad estranei; inoltre, i libri devono essere controllati dal Vescovo diocesano durante le visite alle parrocchie (can. 535 § 4 CIC).

I libri sacramentali sono quindi registri dei sacramenti amministrati ai fedeli cattolici. Dalla loro intangibilità deriva la validità dei dati in essi contenuti, in quanto fatti rigorosamente storici e non disponibili per il titolare. Questi fatti di carattere indelebile possono essere oggetto del diritto di integrazione solo tramite annotazione a margine.<sup>31</sup> L'annotazione dei sacramenti ha effetti probatori della sua celebrazione.<sup>32</sup> Per questa ragione, le norme che regolano la gestione di questi libri concordano prevalentemente con la normativa del registro, e non con la regolazione sulla protezione dei dati personali, basata sul concetto di archivio di dati.<sup>33</sup> Da questa prospettiva, sarebbe difficile ipotizzare violazioni della cosiddetta 'autodeterminazione informativa', poiché l'iscrizione battesimale non contiene informazioni organizzate secondo criteri che facilitino la ricerca o il trattamento sistematico dei dati.<sup>34</sup> D'altra parte, il concetto di 'cancellazione dei dati' è estraneo alla natura dei registri.<sup>35</sup> In base alla sua natura, l'ordinamento canonico fa una netta distinzione tra i due tipi di documenti (registri e archivi), attribuendo loro regimi giuridici diversi.<sup>36</sup>

Più in là delle controversie sul fatto se i registri sacramentali siano archivi di dati personali o meno, la Chiesa ha adottato misure adeguate per pro-

<sup>31</sup> V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 206.

<sup>32</sup> Insieme al can. 876, i cann., 877 e 878 CIC sottolineano l'importanza della prova documentale sulla base dell'annotazione del battesimo amministrato.

<sup>33</sup> M. BLANCO, *Cuestiones litigiosas en el ámbito civil: Consecuencias jurídicas de la apostasía*, en A. MONTOYA MELGAR, *Cuestiones actuales de la jurisdicción en España*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2009, p. 1251.

<sup>34</sup> In questo senso si è pronunciato il Tribunal Supremo della Spagna nella Sentenza 383/2011, 4 febbraio.

<sup>35</sup> Sulla polemica si veda J. D. PELAYO OLMEDO, *La adscripción religiosa como dato especialmente protegido. El caso del registro bautismal en España*, «Revista de Derecho Político» 94 (2015), pp. 143-182; M. GAS-AIXENDRI, *Apostasía y tratamiento jurídico de los datos de carácter personal. La experiencia jurídica europea*, «Ius Ecclesiae» 25/2 (2013), pp. 366-369.

<sup>36</sup> A titolo di esempio, per la Spagna si veda: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones acerca de los libros sacramentales parroquiales*, aprobadas por la XCV Asamblea Plenaria, (23 de abril de 2010). CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones sobre la inscripción de los ficheros de las diócesis y parroquias en el registro general de protección de datos*, aprobadas por la XCVI Asamblea Plenaria, 25 de noviembre de 2010, «Boletín de la Conferencia Episcopal Española» 86 (2010). Sulla questione si veda M. GAS-AIXENDRI, *Apostasía y tratamiento jurídico de los datos de carácter personal*, cit., pp. 379-381.

teggere i dati personali dei suoi fedeli attraverso normative di diritto particolare. In Germania, le confessioni religiose sono corporazioni di diritto pubblico e sono state pioniere nella promulgazione di norme interne sulla protezione dei dati personali.<sup>37</sup> In Italia, la CEI ha promulgato molto presto norme specifiche per la protezione della *privacy* dei fedeli.<sup>38</sup> La Conferenza Episcopale spagnola (CEE) emise nel 2008 Orientamenti sul procedere in caso di dichiarazione di abbandono della Chiesa Cattolica.<sup>39</sup> Tuttavia fino al 2018 non è stata adottata una normativa specifica sulla protezione dei dati.<sup>40</sup> Questa prassi si è diffusa in altri paesi europei, soprattutto a partire dalla promulgazione del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati nel 2016.<sup>41</sup> L'esperienza giuridica europea costituisce un esempio pratico di

<sup>37</sup> Per un riassunto della questione si può vedere M. GAS-AIXENDRI, *Apostasía y libertad religiosa*, Granada, Comares, 2012, pp. 162-170. La Chiesa cattolica in Germania ha approvato una nuova legge sulla Protezione dei dati in 2017 (KDG, Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz).

<sup>38</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto Generale 1285/99. *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, (20 ottobre 1999), «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 10 (1999). Su questo documento si veda D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, «Ius Ecclesiae» 2 (2000), pp. 589-610. Posteriormente, per adattare la legislazione al Regolamento europeo del 2016, è stato promulgato dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana, il *Decreto generale. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, (24 maggio 2018), «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 (2018). Su questo ultimo, si veda M. GANARIN, *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Italia*, «Ius Ecclesiae» 31/2 (2019), pp. 427-448.

<sup>39</sup> CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de declaración de abandono de la Iglesia Católica o de cancelación de partida de bautismo y rectificación registral relativa al sexo de las personas*, cit.

<sup>40</sup> CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Decreto general sobre la protección de datos de la Iglesia católica en España*, aprobado por la CXI Asamblea Plenaria, de 16 y 20 de abril de 2018, «Boletín de la Conferencia Episcopal Española» 101 (2018).

<sup>41</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, di 27 aprile 2016. A seguito della promulgazione di questo regolamento, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea (COMECE) ha indetto la promulgazione di norme proprie in ogni paese.

Per ulteriori approfondimenti si veda M. ROCA FERNÁNDEZ, *La aplicación del Reglamento europeo de protección de datos por las Conferencias Episcopales Europeas*, in J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ (eds.), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, Granada, Comares, 2020, pp. 471-480; J. SALINAS MENGUAL, *Protección de datos: entre el derecho a la intimidad y la autonomía de las confesiones religiosas. El caso finlandés y el español (a propósito de la Sentencia Jehovan Todistajat del TJUE)*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 671-708; J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Autonomía de las confesiones y derecho comunitario: la protección de los datos personales en este contexto*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 49 (2019), pp. 1-63; G. MAZZONI, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale» 7 (2020), pp. 66-90; R. PALOMINO, *La autonomía de las confesiones religiosas. Aportes desde el derecho de la Unión Europea*, «Ius Canonicum» 63 (2023), pp. 699-737.

rispetto per l'autonomia delle confessioni religiose, non solo nelle questioni organizzative interne, ma anche nel riconoscimento dell'effettiva tutela dei diritti da parte degli ordinamenti confessionali, in questo caso dell'ordinamento canonico.

#### 4. 2. *Autonomia nella gestione e inviolabilità dei registri sacramentali*

In passato, si è già provato a utilizzare la normativa statale sulla protezione dei dati personali per chiedere delle modifiche sui registri della Chiesa cattolica. È ben nota la controversia sorta alcuni anni fa in vari paesi, principalmente in Europa, in merito alla richiesta di cancellazione dei dati battesimali da parte di persone che desideravano attestare il loro abbandono della Chiesa cattolica.<sup>42</sup>

Nel caso risolto dalla Corte Suprema argentina, si sottolinea che la forma e il contenuto dei registri sacramentali, così come le loro eventuali modifiche o alterazioni, sono questioni strettamente legate al raggiungimento degli obiettivi specifici della Chiesa cattolica. Tali questioni rientrano inequivocabilmente nell'esercizio libero del culto, comportando un'inammissibile interferenza da parte dello Stato in tale ambito religioso e, di conseguenza, una violazione della libertà religiosa garantita dalla Costituzione.<sup>43</sup> Anche per la Corte Suprema spagnola, la conservazione dei libri sacramentali e la loro inviolabilità devono essere considerate come manifestazioni del diritto fondamentale alla libertà religiosa della Chiesa e della neutralità dello Stato. Di conseguenza, l'Agenzia dello Stato per la Protezione dei Dati (*Agencia Española de Protección de Datos*, AEPD) non potrebbe impartire ordini alla Chiesa riguardo all'amministrazione dei propri registri.<sup>44</sup> L'autonomia della Chiesa nella gestione dei suoi registri comporta, come diretta conseguenza della neutralità dello Stato, l'obbligo per le autorità pubbliche di astenersi dall'intervenire nella conservazione dei registri ecclesiastici, sia per dare istruzioni agli organi della Chiesa su questioni di esclusiva rilevanza canonica, sia per risolvere giurisdizionalmente le controversie derivanti dagli stessi.

D'altra parte, sarebbe opportuno considerare l'applicazione del principio di inviolabilità degli archivi, registri e documenti ecclesiastici. In Spagna questa disposizione è espressamente contemplata nell'articolo I. 6(2) Accor-

<sup>42</sup> Si veda M. GAS-AIXENDRI, *Apostasía y libertad religiosa*, cit.; M. A. SORIANO RODRÍGUEZ, *Apostasía y protección de datos personales*, Alicante, Universidad de Alicante, 2012; M. ALENDA SALINAS, *La aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal a las confesiones religiosas (derechos «ARCO» y apostasía)*, in J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ (eds.), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, cit., pp. 3-29.

<sup>43</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., nn. 10-11.

<sup>44</sup> Sentenza del Tribunal Supremo 4645/2008, del 19 settembre, *Fondamenti Giuridici* 1 e 2.

do sugli Affari Giuridici (*Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos*) tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo. Se è fuori discussione che i libri dei sacramenti godano di inviolabilità, non è altrettanto chiaro quale sia il contenuto e l'estensione di tale principio. Secondo Pérez-Madrid, il riconoscimento dell'inviolabilità degli archivi della Chiesa implica un divieto di accesso e intervento da parte di terzi senza l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, a meno che non vi sia una ragione di ordine pubblico.<sup>45</sup> In opinione di Roca Fernández, l'inviolabilità dovrebbe essere interpretata non tanto come un rifiuto di accesso a tali documenti, bensì come la garanzia del funzionamento e dell'uso dei registri e degli archivi in conformità alle norme del diritto canonico.<sup>46</sup> Pertanto, l'annotazione marginale dell'apostasia sarebbe conforme al diritto canonico, mentre la cancellazione non lo sarebbe nella misura in cui ciò è previsto dall'ordinamento canonico al fine di proteggere i diritti di terzi.<sup>47</sup>

A nostro avviso si potrebbe individuare un parallelo con il caso oggetto della nostra analisi: l'annotazione marginale che attesta che il fedele ha registrato civilmente un cambiamento di genere risulta conforme all'ordinamento canonico. Al contrario, la rettifica dell'atto o la redazione di un nuovo atto che attesti la nuova identità di genere sarebbero contrari alla legge canonica nella misura che non permetterebbero di proteggere adeguatamente l'identità sessuale dei fedeli, non garantendosi il bene comune ecclesiale riguardo all'amministrazione di alcuni sacramenti.<sup>48</sup> Il rifiuto da parte delle autorità ecclesiastiche di apportare modifiche agli atti non è un tentativo di ostruire l'esercizio di una prerogativa riconosciuta dalle leggi civili, ma piuttosto manifesta il desiderio di tutelare un legittimo interesse giuridico-istituzionale, che può inoltre incidere sui diritti della stessa organizzazione o di terzi.<sup>49</sup> In questo caso, l'identità sessuale del fedele è definita secondo la comprensione della Chiesa sull'identità della persona, che è alla base del diritto canonico, vale a dire, secondo il sesso biologico. Questo è rilevante in alcuni casi per determinare il soggetto idoneo a ricevere altri sacramenti o per svolgere determinate funzioni nella Chiesa.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> F. PÉREZ-MADRID, *Protección de datos personales y apostasía*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 19 (2009), p. 26.

<sup>46</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *Interpretación del término 'inviolabilidad' en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3-I-1979*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 29 (2012), p. 14.

<sup>47</sup> J. OTADUY, *Iglesia católica y ley española de protección de datos: falsos conflictos*, «Ius Canonicum» 95 (2008), p. 126.

<sup>48</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *La administración de sacramentos y la ideología de género*, cit., p. 325.

<sup>49</sup> F. PÉREZ-MADRID, *Protección de datos personales y apostasía*, cit., pp. 30-31.

<sup>50</sup> Per esempio, è soggetto idoneo a ricevere il sacramento dell'ordine sacro l'uomo battezzato (can. 1024 CIC). Inoltre, il sacramento del matrimonio può essere celebrato solo tra un uomo e una donna (can. 1055 CIC). È anche rilevante l'identità sessuale per la professione religiosa in un istituto di vita consacrata, che è sempre maschile o femminile.

## 5. AUTONOMIA E NEUTRALITÀ RIGUARDO ALL'UGUAGLIANZA DI GENERE

L'autonomia della Chiesa si estende anche all'insegnamento della sua dottrina. Infatti, i gruppi religiosi sono forme di aggregazione sociale che presentano la propria concezione del mondo all'opinione pubblica, contribuendo così a creare il 'mercato delle idee' che costituisce la base delle società plurali e democratiche.<sup>51</sup> Secondo l'antropologia classica, che è alla base della visione cristiana della persona, l'essere umano è stato creato sessualmente differenziato come donna e come uomo, in eguaglianza di dignità.<sup>52</sup> La differenza sessuale è una componente essenziale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi e di comunicare con gli altri.<sup>53</sup> L'identità di genere è definita in base alla biologia, per questo motivo è qualcosa di permanente e non modificabile a volontà.<sup>54</sup> Riconoscere che l'essere umano possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare<sup>55</sup> è il fulcro dell'ecologia umana che muove dal riconoscimento della peculiare dignità della persona e dalla necessaria relazione della sua vita con la legge morale scritta nella sua natura.<sup>56</sup> Queste premesse antropologiche naturali, in quanto fanno parte degli insegnamenti della Chiesa, appartengono a quei contenuti dottrinali protetti – oltre che dalla libertà di espressione – dalla libertà religiosa istituzionale.

Insieme all'autonomia religiosa, occorre considerare la neutralità dei poteri pubblici. Questo significa che tali istituzioni dovrebbero evitare di prendere

<sup>51</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *Incidencia de las políticas de igualdad en el desarrollo armónico de los derechos fundamentales*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 20 (2009), pp. 1-31.

<sup>52</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 369. Si parte non solo da una concezione antropologica classica, ma anche da dati scientifici: infatti, il 'dimorfismo sessuale' (ovvero la differenza sessuale tra uomini e donne) è comprovato dalle scienze, quali la genetica, l'endocrinologia e la neurologia (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «*Maschio e femmina li credò*» per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione, cit., n. 24).

<sup>53</sup> Ivi, n. 4.

<sup>54</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2332 a 2336.

L'identità sessuale ha diversi livelli: genetico, con la base nei cromosomi xx o xy; gonadico (relativo agli organi sessuali) e fenotipico (caratteri secondari del sesso). Nel fenomeno della transessualità tutti i dati cromosomici, gonadici e fenotipici rispondono ad un sesso, e que simultaneamente, metre nell'esperienza interiore il soggetto si percepisce del sesso contrario. Questa frattura dell'identità sessuale si vive in un modo cosciente e doloroso. La dissociazione produce un alto grado di ansietà ed il desiderio di liberarsi della tensione mediante un tentativo di ricomposizione del fenotipo attraverso l'ingegneria chirurgica, riadattando esternamente gli organi sessuali. Si tratta di una adattamento solo morfologica non fisiologica.

J. OTADUY, voce «*Transsexualidad*», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VII, Navarra, Editorial Aranzadi, 2012, pp. 641-642.

<sup>55</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso al Reichstag di Berlino*, 22 settembre 2011.

<sup>56</sup> FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si'*, 24 maggio 2015, nn. 154-155.

re posizioni ideologiche e di imporre una particolare visione, in questo caso sull'identità di genere. A questo proposito, la sentenza della Corte Suprema Argentina afferma che «gli articoli 14 e 19 della Costituzione Nazionale legati alla libertà di culto e alla libertà di coscienza non permettono di dubitare della cura che i costituenti hanno avuto nel rispettare la diversità di pensiero e nel non obbligare i cittadini a una uniformità che non è in linea con la filosofia liberale che ha guidato il loro riconoscimento». <sup>57</sup> Così, l'Arcidiocesi di Salta sottolineò che pretendere che un'autorità civile imponga alla Chiesa la definizione dei termini 'uomo' e 'donna' secondo la concezione del genere auto-percepito implica che lo Stato possa determinare il contenuto delle credenze e modificare le condizioni stabilite per ricevere i sacramenti.

La parte attrice sostenne inoltre che la posizione dell'Arcivescovato – vale a dire la dottrina della Chiesa sull'identità sessuale – ignorava il suo 'diritto all'identità di genere', considerando tale atteggiamento 'stigmatizzante' poiché si basa sul sesso biologico, il che, secondo la sua opinione, è vietato dalle leggi dello Stato. La Corte Suprema rispose in merito che la decisione dell'Arcidiocesi si basava su ragioni esclusivamente religiose – la necessità di preservare l'integrità della sua dottrina – cioè, nel perseguimento degli scopi specifici della Chiesa nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione e che tali annotazioni hanno effetti solo nell'esercizio del culto liberamente scelto dalla ricorrente. <sup>58</sup>

La Corte Costituzionale spagnola è stata chiara nel considerare che sia perfettamente logica una differenza valutativa degli stessi fatti in base al contesto assiologico in cui essi vengono considerati. Ciò è conseguenza della coesistenza di concezioni diverse nell'ambito sociale regolato dalle leggi dello Stato. Potrebbero esserci ragioni pienamente giustificate nel contesto del pensiero e dei dogmi cattolici, che non devono necessariamente convincere tutti. <sup>59</sup> La prospettiva adottata dalla Corte Suprema argentina in questo caso si allinea anche con la giurisprudenza di Strasburgo, la quale intende che la libertà religiosa come conquista rispetto allo Stato non si limita alla libertà di credere e manifestare quelle credenze, ma riguarda la costruzione di una pluralità di spazi sociali e materiali in cui i credenti possano vivere secondo i principi delle proprie convinzioni. <sup>60</sup>

<sup>57</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 8.

<sup>58</sup> Ivi, n. 13.

<sup>59</sup> Sentenza della Corte Costituzionale Spagnola 128/2007, n. 9. Si afferma che sarebbe contrario al rispetto dell'autonomia della Chiesa e al dovere di neutralità dello Stato negare la possibilità di fare una determinata valutazione dei comportamenti all'interno della comunità ecclesiale, solo perché gli stessi comportamenti potrebbero meritare una valutazione diversa al di fuori del contesto ecclesiale.

<sup>60</sup> J. RIVERS, *Law, Religion and Gender Equality*, «Ecclesiastical Law Journal» 9 (2007), p. 51.

### 5. 1. *Libertà religiosa e discriminazione per ragione di genere*

Una volta chiarito il diritto della Chiesa a sostenere questi principi dottrinali sull'identità sessuata della persona, possiamo domandarci se mantenere questa concezione e agire in conformità ad essa potrebbe condurre diretta o indirettamente alla violazione di alcuni diritti, sia all'interno della Chiesa, sia di fronte allo Stato.

Nel caso risolto dalla Corte Suprema argentina, la parte ricorrente ha sostenuto che la decisione dell'Arcidiocesi ha violato il suo diritto alla libertà religiosa in quanto ignorare il suo 'diritto all'identità di genere' costituiva un atto discriminatorio che ostacolava la sua partecipazione in condizioni di parità nella vita religiosa della comunità cattolica. Ha sostenuto che tale decisione impedisse il pieno godimento dei diritti fondamentali, violando il suo diritto alla libertà di culto sia nella dimensione individuale che collettiva.<sup>61</sup> Inoltre, ha dichiarato il carattere 'stigmatizzante' della posizione dell'Arcidiocesi di Salta, che ritiene rilevante per la Chiesa cattolica 'il sesso assegnato alla nascita', applicando così una differenza di trattamento in base all'identità di genere, vietata dalle leggi civili.<sup>62</sup>

Le norme canoniche prendono come punto di partenza le premesse antropologiche della dottrina cattolica appena spiegate, secondo le quali l'identità di genere è definita in base alla biologia, la quale è immutabile. Questo contenuto informa il concetto di persona soggetto di diritto, ed è l'unico profilo che può essere dato a quelli di sesso maschile e femminile nel diritto canonico.<sup>63</sup> Il diritto positivo non ha una funzione assegnativa, ma semplicemente 'registrale', cioè, di riconoscimento. Tale riconoscimento avviene in base a parametri biologici oggettivi che non possono essere trascurati. La disposizione interna dell'individuo o l'intervento chirurgico possono agire come un elemento aggiuntivo che si affianca ai dati biologici. Il registro può prendere nota della percezione psichica dell'individuo o della ricostruzione chirurgica a cui è stato volontariamente sottoposto. Ma non dovrebbe fare altro. Nel campo degli stati civili, le cose non possono dipendere dall'inclinazione psichica e ignorare la realtà oggettiva.<sup>64</sup>

La modifica dell'auto-percezione di genere e il suo eventuale registro anagrafico civile – con o senza intervento chirurgico – possono essere legittimi secondo il diritto statale, ma non cambiano l'identità biologica maschile o femminile del soggetto, cioè la sua condizione – che è permanente – secon-

<sup>61</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 5.

<sup>62</sup> Parere del Procurador de la República, p. 4.

<sup>63</sup> M. G. RUBINO, *Autonomía de las comunidades religiosas: una espada de dos filos*, cit., p. 16.

<sup>64</sup> J. OTADUY, voce «Transexualidad», cit., p. 642.

do l'ordinamento canonico.<sup>65</sup> In realtà, il sesso non cambia, ciò che cambia è la manifestazione esterna rivolta verso terzi. In questa linea, la Corte Suprema argentina ammette che secondo la legge civile, l'attrice aveva il diritto di modificare il suo genere esprimendo la sua identità auto-percepita come femminile attraverso un nome civile femminile. Ma non poteva imporre la negazione della realtà: cioè, che al momento della sua nascita e del suo Battesimo era una persona di sesso maschile.<sup>66</sup>

L'ordinamento canonico non ammette l'alterazione del registro per due motivi: principalmente, perché esso raccoglie un fatto storico che è sostanzialmente vero; inoltre, secondo la concezione antropologica alla base del diritto ecclesiale, l'identità sessuale non può essere modificata. Infatti, il concetto di 'genere' è estraneo al diritto e ai registri sacramentali della Chiesa, per i quali il fattore rilevante è il solo sesso biologico, il quale è determinante per l'ammissione ad altri sacramenti e può esserlo nell'esercizio di alcune funzioni ecclesiali.<sup>67</sup> Come già menzionato, le norme canoniche ammettono in questi casi un'apposita annotazione marginale, non solo per soddisfare la richiesta del fedele, ma anche per garantire la corretta amministrazione del bene comune ecclesiale.<sup>68</sup> L'annotazione nel libro dei battesimi implica che la Chiesa prende conoscenza di un fatto civile, senza modificare, come detto, la condizione canonica del soggetto.<sup>69</sup>

Potrebbe qualificarsi questo modo di procedere come discriminatorio nei confronti di un fedele che realizza una richiesta di questo tipo? Per rispondere a questa delicata questione, dobbiamo ricordare quali sono le condizioni in cui si può giudicare una possibile disuguaglianza. Poiché discriminare significa trattare in modo disuguale situazioni che sono fatticamente identiche, il principio di uguaglianza deve essere applicato in riferimento a situa-

<sup>65</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *Cambio de sexo e idoneidad para impartir clases de religión católica en el Derecho español*, «Revista Española de Derecho Canónico» 74 (2017), p. 449.

I cosiddetti 'stati intersex', sebbene rari, esistono. In tali situazioni, la Chiesa ritiene che la medicina debba intervenire per aiutare a definire il sesso del soggetto. J. OTADUY, voce «Transexualidad», cit., p. 643.

<sup>66</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 2.

<sup>67</sup> O. LO PRETE, *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente*, cit., p. 2.

<sup>68</sup> In effetti, ci sono sacramenti in cui l'identità sessuale del soggetto che li riceve è giuridicamente rilevante, come nel caso del matrimonio (esclusivamente eterosessuale) e del sacramento dell'ordine sacerdotale (riservato agli uomini). Il citato documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2000 indicava che coloro che hanno compiuto un 'cambio di sesso' non possono contrarre matrimonio né essere candidati al sacerdozio o alla vita religiosa (Catholic National Reporter, 14 gennaio 2003). Sulla questione si veda J. OTADUY, voce «Transexualidad», cit., pp. 643-645.

<sup>69</sup> M. ROCA FERNÁNDEZ, *Cambio de sexo e idoneidad para impartir clases de religión católica en el Derecho español*, cit., p. 449.

zioni o relazioni giuridiche specifiche.<sup>70</sup> In secondo luogo, la possibile discriminazione deve essere valutata in conformità al regime giuridico sostantivo dell'ambito di relazioni in cui si manifesta.<sup>71</sup> In terzo luogo, l'esistenza di una 'giustificazione oggettiva e ragionevole', che legittimi il trattamento differenziato ricevuto, e il collegamento tra la differenza di trattamento e lo scopo perseguito, sono anch'essi criteri fondamentali nell'applicazione del principio di non discriminazione.<sup>72</sup> Come concetto relativo e relazionale, l'uguaglianza richiede elementi di confronto tra le diverse situazioni, il che dipenderà dalla prospettiva da cui si stabilisce la comparazione, dalle caratteristiche da prendere in considerazione per equiparare situazioni o stabilire differenze; o, in altre parole, sarà necessario determinare quando due situazioni sono equiparabili e quando no.<sup>73</sup>

D'altra parte occorre considerare che, per preservare la propria identità, i gruppi religiosi necessitano di stabilire alcune 'distinzioni', almeno per quanto riguarda le questioni di loro competenza. Tali distinzioni possono essere giudicate come inadeguate in un contesto generale o pubblico, ma possono essere legittime, giustificate e persino necessarie in un contesto specifico come quello religioso.<sup>74</sup> In una controversia diversa, ma correlata, la Corte Suprema spagnola ha affermato che un'entità che non esercita funzioni pubbliche, né svolge attività finanziate con fondi pubblici, nell'esercizio della propria libertà di autoorganizzazione, potrebbe escludere l'ingresso alle persone per motivi d'identità di genere, contravvenendo alle leggi antidiscriminatorie.<sup>75</sup>

Nel caso portato davanti alla Corte Suprema si conclude che alla ricorrente non è stato accordato un trattamento discriminatorio rispetto ad altri fedeli cattolici che potrebbero presentare una richiesta identica. La

<sup>70</sup> M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, BRAVO-FERRER, M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, *Comentario al art. 14 CE*, en *Comentarios a la Constitución Española*, Madrid, Ministerio de Justicia, 2018, p. 335.

<sup>71</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional 209/1988, 10 de noviembre.

<sup>72</sup> A. MONTOYA MELGAR, *Significado de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, in A. MONTOYA MELGAR, Y. SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA (eds.), *Igualdad de mujeres y hombres. Comentario a la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, Pamplona, Thomson Reuters-Civitas, 2007, p. 29.

<sup>73</sup> M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, BRAVO-FERRER, M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, *Comentario al art. 14 CE*, cit., p. 335.

<sup>74</sup> J. RIVERS, *Is Religious Freedom under Threat from British Equality Laws?*, «*Studies in Christian Ethics*» 33/2 (2020), p. 185.

<sup>75</sup> Sentenza del Tribunal Supremo 925/2021 di 23 de dicembre. La stessa esclusione, nel contesto pubblico, sarebbe contraria alle leggi sulla parità di genere e, pertanto, discriminatoria. Sulla sentenza, si veda M. GAS-AIXENDRI, *La aplicación del principio de igualdad de género a las entidades asociativas de la Iglesia católica. Conflictos reales y falsos conflictos*, «*Ius canonicum*» 62 (2022), pp. 179-218.

sentenza sostiene che l'attrice non è riuscita a dimostrare che il rifiuto di rettificare i registri sacramentali secondo la sua richiesta comporti un trattamento discriminatorio nei confronti di altri membri della Chiesa cattolica.<sup>76</sup>

Si potrebbe considerare con la ricorrente che in situazioni simili alla sua la Chiesa ostacoli la 'partecipazione in condizioni di parità nella vita religiosa della comunità cattolica'? La risposta dovrebbe essere, a nostro avviso, negativa. Infatti, il fedele che chiede l'annotazione del cambio registrale di genere non vede per questo limitata la sua pratica religiosa individuale o comunitaria, né sono limitati i suoi diritti all'interno della Chiesa, che potrà esercitare come qualsiasi fedele, purché mantenga il vincolo di comunione, che è la condizione fondamentale per poter esercitare i diritti ecclesiali.<sup>77</sup> A questo proposito, è opportuno menzionare il recente *responsum* del Dicastero per la Dottrina della Fede riguardante la questione della possibilità per le persone transgender di ricevere il Battesimo o fungere da padrini o madrine.<sup>78</sup> Il documento conclude che in entrambi i casi la persona transgender deve adempiere gli stessi criteri di qualsiasi altra persona, inoltre si deve assicurare che «non siano presenti situazioni che possano generare scandalo pubblico o smarrimento tra i fedeli». Per ricevere il Battesimo, una persona transgender deve compiere a quanto previsto dal can. 865 CIC;<sup>79</sup> per essere padrino

<sup>76</sup> Non risulta provato che il fatto di non aver registrato la Chiesa il cambio di genere pregiudichi la sua 'possibilità come donna trans di partecipare ai riti religiosi della Chiesa' (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 13).

<sup>77</sup> O. LO PRETE, *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente*, cit., p. 12. Il can. 96 CIC dichiara che «mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». Da parte sua il can. 205 CIC afferma che «su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico». Infine, il can. 209 § 1 CIC specifica che «i fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa».

<sup>78</sup> DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte del Dicastero a S.E. Mons. Negri*, 31-10-2023. Reperibile sul sito web della Santa Sede, [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_dcf\\_20231031-documento-mons-negri.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dcf_20231031-documento-mons-negri.html).

Non si tratta di una risposta normativa, bensì orientativa, che potrebbe essere utile ad altri. La novità non sta tanto nel contenuto quanto nella pubblicità che il Dicastero ha voluto attribuire a questa risposta. Fino ad ora, questo tipo di interventi aveva un carattere privato; ora si è voluto conferirgli una pubblicità ufficiale, forse ritenendo che non si tratti di una questione eccezionale.

<sup>79</sup> «Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a

o madrina di Battesimo, deve condurre una vita in conformità alla fede secondo il can. 874 § 1 CIC.<sup>80</sup> Riguardo a quest'ultimo aspetto, è rilevante sottolineare che non vi è effettivamente un diritto soggettivo ad essere padrino o madrina di Battesimo, ma è piuttosto un'opportunità aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste.<sup>81</sup>

La questione che il documento non ha chiarito riguarda il criterio da seguire al momento della registrazione del sesso di una persona transessuale adulta che richiede il Battesimo. Si dovrebbero annotare il nome e l'identità sessuale indicati nell'atto di nascita oppure quelli presenti al momento nel registro dello stato civile? Secondo la prassi vigente il nome e l'identità sessuale da annotare nel libro dei battesimi dovrebbero corrispondere a quelli indicati nell'atto di nascita (sesso biologico), lasciando comunque evidenza, tramite una nota margine, della decisione civile relativa al cambio di genere. D'altra parte, anche se il testo non fa riferimento esplicito alla ricezione degli altri sacramenti, ovviamente si potrebbe dare la stessa risposta per quelli in cui l'identità sessuale del fedele non è rilevante: la Cresima, l'Eucaristia, l'Unzione degli infermi e la Penitenza. Nel 2022, una persona transgender ha richiesto il sacramento della Cresima in una parrocchia della Diocesi di Torino. In risposta alla domanda su come dovrebbe essere effettuata la registrazione, la Diocesi ha risposto che poteva essere confermato con il nuovo nome e registrato con il nome di Battesimo indicando a margine la data e il numero di protocollo della sentenza del tribunale civile che certifica l'avvenuta riassegnazione di genere.<sup>82</sup>

## 5. 2. Tutela del diritto all'intimità

Nel caso risolto dalla Corte Suprema argentina, la parte ricorrente sostenne inoltre che l'annotazione marginale effettuata dalla Chiesa sul registro viola-

pentirsi dei propri peccati». Dispone anche che «l'adulto che si trova in pericolo di morte può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana».

<sup>80</sup> Per poter essere padrino o madrina è richiesto: essere cattolico/a, essere confermato/a, aver ricevuto l'Eucaristia, condurre una vita congruente con la fede e la missione che sta per assumere, avere almeno 16 anni e non essere soggetto/a a una pena canonica.

<sup>81</sup> O. LO PRETE, *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente*, cit., p. 12.

<sup>82</sup> «La Nuova Bussola Quotidiana», 8 aprile 2022, <https://lanuovabq.it/it/ti-battezzo-femmina-e-ti-cresimo-maschio-torino-svolta-sui-trans>.

La risposta contraddice gli Orientamenti della CEI del 2003, nel senso che «l'identità anagrafica non ne modifica la condizione canonica – maschile o femminile», che è definita al momento della nascita; così, all'interno del Rito si dovrebbe utilizzare il nome di Battesimo. Tuttavia la *ratio* delle indicazioni viene rispettata in quanto non viene alterato l'atto del Battesimo.

va il diritto alla *privacy* in quanto non preservava la riservatezza del cambio di genere prevista dalla legge civile.<sup>83</sup>

Non vi è dubbio sulla volontà della Chiesa di tutelare i diritti naturali dei fedeli. Il Codice di Diritto Canonico riconosce espressamente il diritto alla protezione della *privacy* nel can. 220. D'altra parte, la Chiesa ha sempre cercato di custodire diligentemente i dati personali dei fedeli che si trovano nelle sue mani attraverso i vari registri parrocchiali e di fornirli solo a coloro che hanno un interesse legittimo a conoscerli.<sup>84</sup>

La Corte Suprema argentina sottolinea il fatto che i registri sacramentali attestano atti eminentemente religiosi, come i sacramenti del Battesimo e della Confermazione, e la loro utilità si limita alla comunità religiosa, senza che abbiano effetti al di fuori della Chiesa cattolica, poiché tali registri non hanno la capacità di attestare l'«identità civile», comprovata attraverso i rispettivi strumenti pubblici.<sup>85</sup> In questo caso, la suddetta affermazione è stata considerata priva di fondamento, poiché la stessa parte attrice ha reso pubblico il caso come attivista trans in carica, che occupa inoltre una posizione di rilievo di natura politica.<sup>86</sup>

Inoltre si potrebbe aggiungere che il registro del Battesimo è un elemento confidenziale, che appartiene e interessa solo al fedele e alla Chiesa. La Corte Suprema spagnola, in sentenze in cui si discuteva se si trattasse o meno di un archivio di dati personali, ha sostenuto che la forma cronologica in cui vengono registrati «impedisce certamente un facile accesso al dato, poiché ciò richiede di conoscere la parrocchia in cui è avvenuto e, di conseguenza, è stato registrato e la data in cui è stato celebrato il Battesimo o la sua annotazione».<sup>87</sup> Anche in Francia la *Cour de Cassation*, in una causa relativa alla

<sup>83</sup> Art. 9 de la Legge argentina di Identità di genere, N. 26.743, 9 maggio 2012: «Solo coloro che sono autorizzati dal titolare o che dispongono di un'ordinanza giudiziaria scritta e motivata avranno accesso all'atto di nascita originale. Non sarà data pubblicità alla rettifica del registro del sesso e al cambio di nome in nessun caso, salvo autorizzazione del titolare dei dati». La traduzione italiana è nostra.

<sup>84</sup> Si vedano can. 470 CIC 1917 e cann. 383 e 384 CIC 1983. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones acerca de los libros sacramentales parroquiales*, cit.

<sup>85</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Caso Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta, cit., n. 10.

<sup>86</sup> Rueda infatti ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario per le Politiche della Diversità all'interno del cosiddetto 'Ministero delle Donne, Genere e Diversità' dal 2020 al 2022, per poi essere promossa alla carica di Rappresentante Speciale dell'Argentina per l'Orientamento Sessuale e l'Identità di Genere del Ministero degli Esteri fino al 2023.

<sup>87</sup> Sentenza del Tribunale Supremo 383/2011, di 4 febbraio. Per consolidare la sua opinione sulla difficoltà di accesso a tali informazioni, la stessa Corte Suprema (STS 383/2011, FJ 3.º) si rifà al Codice di Diritto Canonico del 25 gennaio 1983, concludendo che: a) non esiste la possibilità di accesso ai dati da parte di un terzo, in quanto la richiesta di informazioni sul battesimo è limitata all'interessato (can. 535, 1.º); b) l'amministrazione del battesimo non deve sempre avvenire nella propria parrocchia (can. 857), specialmente quando ci sia una giusta

richiesta di cancellazione dei dati battesimali, ha stabilito che i registri degli archivi ecclesiastici non possono essere divulgati, e pertanto la loro esistenza non viola la *privacy*. Ha inoltre sottolineato che il Battesimo è un fatto storico non annullabile, richiesto legalmente dai genitori del ricorrente, e che quest'ultimo era l'unico responsabile della divulgazione pubblica della propria apostasia.<sup>88</sup>

Al fine di evitare futuri e sterili conflitti in materia di diritto alla *privacy* all'interno della Chiesa, riteniamo che avrebbe senso seguire la soluzione adottata da diverse diocesi tedesche, dove si sostituisce la cancellazione o l'eliminazione dei dati personali con il blocco dei dati del Battesimo.<sup>89</sup> Le disposizioni più recenti pubblicate nei bollettini corrispondenti delle diocesi di Friburgo (luglio 2022), Limburg (marzo 2023) e Berlino (settembre 2023) indicano espressamente l'obbligo di inserire una 'notifica di blocco/confidenzialità' in conformità alle disposizioni della Legge tedesca sulle persone transgender, che vieta la divulgazione dei nomi cambiati. Tale notifica implica che è consentito fornire informazioni e creare documenti o certificati solo con il permesso dell'Ordinario del luogo.<sup>90</sup>

## 6. CONCLUSIONI

Lo sviluppo della legislazione sull'autodeterminazione di genere vigente in vari paesi del mondo può avere un impatto sulla gestione dei registri della Chiesa cattolica tramite la richiesta di modifica dei libri sacramentali per riflettere un eventuale cambiamento di genere.

La sentenza della Corte Suprema argentina riguardante il Caso Rueda contro l'Arcidiocesi di Salta del 2023 ha affrontato i temi di fondo implicati nella controversia. Ha sottolineato da una parte il diritto della Chiesa all'autonomia nella gestione dei registri sacramentali, ritenendo che rientri nell'esercizio libero del culto. Questa autonomia è stata difesa insieme al principio

causa che lo consigli (can. 859), potendo essere celebrato addirittura, con l'autorizzazione del Vescovo diocesano, nella propria casa e/o negli ospedali (can. 860); c) tale è la diversità di situazioni che possono verificarsi che persino l'ordinamento canonico stesso prevede che il battesimo possa essere amministrato dai laici (can. 230).

<sup>88</sup> O. ÉCHAPPÉ, *Les débaptisations devant la Cour de Cassation*, «L'Année Canonique» 55 (2013), pp. 143-157.

<sup>89</sup> J. A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Autonomía de las confesiones y derecho comunitario: la protección de los datos personales en este contexto*, cit., pp. 26-31.

<sup>90</sup> Bollettino della Diocesi di Limburg (marzo 2023), Decreto esecutivo generale sull'iscrizione del Battesimo nel registro battesimale in casi speciali e sull'elaborazione degli atti di Battesimo. Bollettino della Diocesi di Freiburg (agosto 2022), Decreto generale di applicazione per l'iscrizione del Battesimo nel registro battesimale (§ 14 KbG) in casi speciali e per la creazione di certificati di Battesimo. Bollettino della Diocesi di Berlino (settembre 2023), Decreto sull'iscrizione del Battesimo nel registro battesimale in casi speciali e sull'espedizione di certificati di Battesimo.

di neutralità dello Stato, che impedisce all'autorità civile di intervenire negli affari interni della Chiesa. La stessa Corte ha inoltre sostenuto che la decisione dell'Arcidiocesi di non accettare la modifica del registro sacramentale sulla base dell'identità di genere auto-percepita non costituisce discriminazione, poiché tale rifiuto non preclude la partecipazione equa alla vita religiosa della comunità cattolica. Riguardo alla tutela del diritto all'intimità, si sottolinea la natura confidenziale dei registri sacramentali. Tuttavia, potrebbe risultare necessario adottare provvedimenti finalizzati a garantire la riservatezza in conformità alle leggi civili. In questo contesto, si propone di seguire l'esempio di alcune diocesi tedesche, che utilizzano una 'notifica di blocco/confidenzialità' per proteggere le note marginali sull'auto-determinazione di genere.

Il caso affrontato dalla Corte Suprema argentina permette inoltre di sollevare la questione sull'autonomia della Chiesa riguardo il contenuto della sua fede. Concretamente, il modo d'impostare l'identità sessuale della persona e l'uguaglianza di genere. La Chiesa ha libertà per diffondere i suoi insegnamenti sulla sessualità basata sulla differenza biologica tra maschio e femmina. Così si riflette nei registri sacramentali, basati sul sesso biologico alla nascita, che è permanente. Le norme canoniche non ammettono la modifica del sesso nel registro, ma piuttosto l'integrazione tramite un'annotazione marginale che indica l'eventuale mutamento di genere realizzato in ambito civile. Riteniamo che questo modo di procedere possa soddisfare adeguatamente la richiesta del fedele che ha deciso di mutare il genere. Queste disposizioni canoniche non rispondono infatti a un tentativo di ostruire l'esercizio di una prerogativa riconosciuta dalle leggi civili, ma piuttosto alla necessità di tutelare un legittimo interesse giuridico-istituzionale della Chiesa.

La crescente tensione tra le normative sulla così detta 'autodeterminazione di genere' e il diritto della Chiesa cattolica sottolinea un conflitto di natura più profonda, che può essere considerato una vera e propria guerra culturale. Tale conflitto si manifesta tra la concezione classica della persona da un lato, e una visione dell'essere umano largamente influenzata in Occidente dalle teorie più radicali sul genere, dall'altro. Come è accaduto in Europa con le richieste di cancellazione dei dati da parte di coloro che esercitavano l'apostasia dalla Chiesa, in questo caso si può osservare l'intenzione di esercitare un certo attivismo ideologico e sociale. Infatti, sono richieste che hanno pochi o nessun effetto pratico, al di là del desiderio di attirare l'attenzione e forse ottenere un riconoscimento sociale, o denunciare i principi antropologici classici su cui si basa la dottrina della Chiesa sulla sessualità. Ciò mette in evidenza che non si cerca la protezione dei dati personali, della *privacy* o dell'autodeterminazione informativa, ma di condurre una campagna mediatica con altri scopi, forse legittimi, ma diversi da quelli tutelati dalla legge.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ALENDA SALINAS, M., *La aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal a las confesiones religiosas (derechos «ARCO» y apostasía)*, in J. M. VÁZQUEZ, GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ (eds.), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, Granada, Comares, 2020, pp. 3-29.
- AZNAR GIL, F., *La inscripción o registro de los hijos adoptados en la legislación canónica*, «Revista Española de Derecho Canónico» 54 (1997), pp. 135-154.
- BLANCO, M., *Cuestiones litigiosas en el ámbito civil: Consecuencias jurídicas de la apostasía*, in A. MONTOYA MELGAR (ed.), *Cuestiones actuales de la jurisdicción en España*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2009, pp. 1238-1253.
- CARDACI, G., *Il processo di rettificazione dell'atto di nascita della persona intersex*, «FOCUS» v/1 (2018), pp. 40-58.
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de declaración de abandono de la Iglesia Católica o de cancelación de partida de bautismo y rectificación registral relativa al sexo de las personas*, aprobadas por la xci Asamblea Plenaria, 3-7 de marzo de 2008.
- IDEM, *Orientaciones acerca de los libros sacramentales parroquiales*, aprobadas por la xcv Asamblea Plenaria, 23 de abril de 2010.
- IDEM, *Orientaciones sobre la inscripción de los ficheros de las diócesis y parroquias en el registro general de protección de datos*, aprobadas por la xcvi Asamblea Plenaria, 25 de noviembre de 2010, «Boletín de la Conferencia Episcopal Española» 86 (2010).
- IDEM, *Decreto general sobre la protección de datos de la Iglesia católica en España*, aprobado por la cxi Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 16 y 20 de abril de 2018, «Boletín de la Conferencia Episcopal Española» 101 (2018).
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto Generale 1285/99. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 20 ottobre 1999, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 10 (1999).
- IDEM, *Decreto generale. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 24 maggio 2018, «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 (2018).
- CONFERENZA EPISCOPALE POLACCA, *Posizione della Conferenza Episcopale Polacca sulla questione LGBT+* (8 agosto 2020), <https://episkopat.pl/posizione-della-conferenza-episcopale-polacca-sulla-questione-lgbt/>.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo*, 31 luglio 2004.
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, «Maschio e femmina li creò» per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione, 2 febbraio 2019.
- DURHAM C. JR., *The Right to Autonomy in Religious Affairs: A Comparative View*, in G. ROBBERS (ed.), *Church Autonomy: A Comparative Survey*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2001, pp. 686-714.
- GANARIN, M., *La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Italia*, «Ius Ecclesiae» 31/2 (2019), pp. 427-448.
- GAS-AIXENDRI, M., *Apostasía y libertad religiosa*, Granada, Comares, 2012.
- IDEM, *Apostasía y tratamiento jurídico de los datos de carácter personal. La experiencia jurídica europea*, «Ius Ecclesiae» 25/2 (2013), pp. 366-386.

- IDEM, *La aplicación del principio de igualdad de género a las entidades asociativas de la Iglesia católica. Conflictos reales y falsos conflictos*, «Ius canonicum» 62 (2022), pp. 179-218.
- LO PRETE, O., *Autonomía de las confesiones religiosas en un fallo reciente (ley de identidad de género y registros parroquiales)*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 54 (2020), pp. 1-14.
- MARTÍNEZ-TORRÓN, J., *Autonomy and self-determination of religious groups*, in *Comparative Approaches to Regulating Religion and Belief: State Authority and the Rule of Law*, Beijing dal 17 al 19 Ottobre 2004, *pro manuscripto*.
- MAZZONI, G., *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, «Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale» 7 (2020), pp. 66-90.
- MOGAVERO, D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, «Ius Ecclesiae» 2 (2000), pp. 589-610.
- MONTOYA MELGAR, A., *Significado de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, in A. MONTOYA MELGAR (dir.), Y. SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA (coord.), *Igualdad de mujeres y hombres. Comentario a la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, Pamplona, Thomson Reuters Civitas, 2007.
- IDEM, *Cuestiones actuales de la jurisdicción en España*, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2009.
- OTADUY, J., *Iglesia católica y ley española de protección de datos: falsos conflictos*, «Ius Canonicum» 95 (2008), p. 126.
- OTADUY, J., voce «Transexualidad», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VII, Navarra, Editorial Aranzadi 2012, pp. 641-645.
- PALOMINO, R., *La autonomía de las confesiones religiosas. Aportes desde el derecho de la Unión Europea*, «Ius Canonicum» 63 (2023), pp. 699-737.
- PAPA BENEDETTO XVI, *Discorso al Reichstag di Berlino*, 22 settembre 2011.
- PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si'*, 24 maggio 2015.
- PELAYO OLMEDO, J. D., *La adscripción religiosa como dato especialmente protegido. El caso del registro bautismal en España*, «Revista de Derecho Político» 94 (2015), pp. 143-182.
- PÉREZ-MADRID, F., *Protección de datos personales y apostasía*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 19 (2009), pp. 1-31.
- PIGNEDOLI, V., *Privacy e libertà religiosa*, Milano, Giuffrè, 2001.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia*, 8 dicembre 1995.
- RIVERS, J., *Law, Religion and Gender Equality*, «Ecclesiastical Law Journal» 9 (2007), pp. 24-52.
- IDEM, *Is Religious Freedom under Threat from British Equality Laws?* «Studies in Christian Ethics» 33/2 (2020), pp. 179-193.
- ROCA FERNÁNDEZ, M., *Derechos fundamentales y autonomía de las Iglesias*, Madrid, Dykinson, 2005.
- IDEM, *Incidencia de las políticas de igualdad en el desarrollo armónico de los derechos fun-*

- damentales*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 20 (2009), pp. 1-31.
- IDEM, *Interpretación del término ‘inviolabilidad’ en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3-1-1979*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 29 (2012), pp. 1-14.
- IDEM, *Cambio de sexo e idoneidad para impartir clases de religión católica en el Derecho español*, «Revista Española de Derecho Canónico» 74 (2017), pp. 447-458.
- IDEM, *La aplicación del Reglamento europeo de protección de datos por las Conferencias Episcopales Europeas*, in J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ (eds.), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, Comares, Granada 2020, pp. 471-480.
- IDEM, *La administración de sacramentos y la ideología de género*, in L. RUANO, C. PEÑA (eds.), *Iglesia y sociedad civil: la contribución del Derecho canónico*, Dykinson, Madrid 2022, pp. 319-345.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A., *Autonomía de las confesiones y derecho comunitario: la protección de los datos personales en este contexto*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 49 (2019), pp. 1-63.
- RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., *Comentario al art. 14 CE*, in M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. E. CASAS BAAMONDE (dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*, Madrid, Fundación Wolters Kluwer-Boletín Oficial del Estado, 2018, pp. 334-352.
- RUANO, L., PEÑA, C. (eds.), *Iglesia y sociedad civil: la contribución del Derecho canónico*, Madrid, Dykinson, 2022.
- RUBINO, M. G., *Autonomía de las comunidades religiosas: una espada de dos filos. Apuntes sobre el fallo “Rueda, a. c. Arzobispado de Salta” (CSJN, 20/04/2023)*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 62 (2023), pp. 1-18.
- SALINAS MENGUAL, J., *Protección de datos: entre el derecho a la intimidad y la autonomía de las confesiones religiosas. El caso finlandés y el español (a propósito de la Sentencia Jehovan Todistajat del TJUE)*, «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 671-708.
- SORIANO RODRÍGUEZ, M. A., *Apostasía y protección de datos personales*, Alicante, Universidad de Alicante, 2012.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. M., CANO RUIZ, I. (eds.), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital*, Granada, Comares, 2020.